

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3986 del 18/07/2024
Oggetto	D.Lgs 152/06 parte Seconda - L.R. 21/04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Ditta PROGEO SCA, installazione sita in via Asseverati n. 1, nel comune di Reggio Emilia - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4117 del 16/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 23695 / 2024

**D.Lgs 152/06 parte Seconda - L.R. 21/04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Ditta PROGEO SCA, installazione sita in via Asseverati n. 1, nel comune di Reggio Emilia -
Modifica non sostanziale.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1548 del 27-03-2023, aggiornata con Determinazione dirigenziale n. 3365 del 30-06-2023 e n. 6637 del 18-12-2023, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta PROGEO SCA per l'esercizio dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di mangimi (punto 6.4 b) 2) All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) con una capacità di produzione di prodotti finiti di 1.600 t/giorno, svolta nell'impianto sito in via Asseverati n. 1, nel comune di Reggio Emilia;

richiamata la Decisione di Esecuzione (Ue) 2019/2031 della Commissione Europea del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. In tale documento viene indicato che per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera, si applica la seguente definizione:

Periodo di calcolo della media	Definizione
MEDIA del periodo di campionamento	Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna (1).

(1) Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni/campionamenti di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di misurazione più adeguato.

vista la nota prot. n. 50877 del 15-03-2024, con cui ARPAE – Servizio Territoriale di Reggio Emilia ha proposto di adeguare l'indicazione dei tempi di campionamento delle emissioni in atmosfera per la determinazione dei parametri soggetti a BAT-AEL, che passano dalla durata di 1 ora alla durata di 1:30 ore;

preso atto che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, comunicato il 26-06-2024 ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente provvedendo nel contempo a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

Reso noto che

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

DETERMINA

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1548 del 27-03-2023, aggiornata con Determinazione dirigenziale n. 3365 del 30-06-2023 e n. 6637 del 18-12-2023, come di seguito indicato:

- nella prescrizione 1) del paragrafo “D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica” è eliminata la frase “Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia-Romagna (Portale IPPC) nel formato deliberato con DGR 2306/2009.”;

- la prescrizione 9) del paragrafo “D2.4 Emissioni in atmosfera” è così sostituita:

9) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, ad eccezione di E1, E9, E12, E28 ed E32, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

- nel paragrafo “D2.4 Emissioni in atmosfera” è aggiunta la seguente prescrizione:

9-bis) Per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL, ovvero per le emissioni E1, E9, E12, E28 ed E32, si assume il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna o quello di un campionamento della durata complessiva di 1:30 ore, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di campionamento più adeguato.

- a correzione di errore materiale il punto 4. capoverso b) della DETERMINA, è così sostituito:

4. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D ed F dell'allegato I.

Il presente aggiornamento deve essere conservato insieme all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale 1548 del 27-03-2023 e successive modifiche, di cui è fatto salvo il disposto, per quanto non in contrasto con il presente atto.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.